

Contratto di locazione di cassette di sicurezza, armadi e contenitori

FOGLIO INFORMATIVO

Redatto ai sensi della Delibera CICR del 4 marzo 2003 e successive modificazioni e integrazioni e delle Disposizioni della Banca d'Italia sulla "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti" del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni.

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica	Cornèr Banca SA (società anonima)
Gruppo Bancario di appartenenza	Gruppo Cornèr Banca
Numero di iscrizione all'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia	La Banca è stata autorizzata alla prestazione dei propri servizi Bancari in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 16, comma 4, del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) con delibera numero 1006393/11 del 6 dicembre 2011. La Banca offre i servizi bancari a cui è autorizzata essenzialmente nei confronti di un target di clientela al dettaglio High Net Worth e, in via residuale, nei confronti di clienti classificati come consumatori / non consumatori.
Numero d'ordine al Registro di Commercio del cantone Ticino (Svizzera)	CHE-105.962.409
Sede Legale	Via Canova 16, 6901 Lugano (Svizzera)
Sistema di garanzia cui la Banca aderisce	Fondo di Garanzia dei Depositi delle Banche e dei Valori Mobiliari Svizzeri
Sito internet	www.corner.ch
Recapiti telefonici della Banca	Telefono: + 41 91 800 51 11 Telefax: + 41 91 800 53 49
Indirizzo di posta elettronica	info@corner.ch
Capitale Sociale:	12'000'000.00 Franchi Svizzeri

Indirizzo del soggetto che entra in contatto con il cliente:
Cornèr Banca SA
Via Canova 16
6900 Lugano

Che cos'è il “servizio di locazione di cassette di sicurezza, armadi e contenitori”

Il servizio di locazione di cassette di sicurezza, armadi e contenitori è un servizio in forza del quale la Banca, a fronte della corresponsione di un canone, mette a disposizione dei Clienti cassette di sicurezza, armadi e contenitori installati nelle camere corazzate della sua sede, delle sue succursali e delle sue agenzie, nonché nelle casseforti in appositi locali presso le agenzie medesime, per il deposito di cartevalori, plichi, metalli preziosi, gioielli, oggetti d'arte e documenti, con esclusione di tutto quanto possa costituire un pericolo per le cose e le persone.

La Banca assicura la sorveglianza e la chiusura delle camere corazzate, delle casseforti e degli appositi locali in cui le cassette di sicurezza, gli armadi ed i contenitori sono installati ed assume ogni responsabilità per i danni che potessero derivare ai locatari da eventi riconducibili a colpa o dolo della stessa.

Le cassette di sicurezza sono munite di duplice serratura. Una è azionata dal Cliente locatario al quale la Banca consegna, alla firma del contratto, due chiavi. L'altra serratura è azionata dalla persona preposta dalla Banca al servizio, la cui presenza, al pari di quella del Cliente Locatario, è necessaria per ogni operazione di apertura e di chiusura delle stesse.

Il Cliente Locatario è responsabile delle chiavi ricevute che al termine della locazione devono essere riconsegnate alla Banca. In caso di cointestazione, gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale.

Tra i principali rischi, vanno tenuti presente: (i) la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio); (ii) il fatto che la banca risponde verso il cliente per i danni che potessero derivare ai locatari da eventi riconducibili a colpa o dolo della stessa.

Principali condizioni economiche

Canone annuo locazione	Grande : CHF 945.- Media: CHF 300.- Piccola: CHF 120.-
Deposito chiavi	CHF 200.-

Durata del Contratto e Reclami

Durata del Contratto

Le cassette di sicurezza inizialmente sono locate per un periodo di tempo che va dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui viene stipulato il contratto di locazione al 31.12. del medesimo anno, qualora la locazione abbia inizio prima del 31.03 di tale anno, ovvero al 31.12 dell'anno successivo se l'inizio della locazione abbia luogo dopo il 31.03 dell'anno della stipulazione del contratto di locazione.

Il Cliente può chiedere, in sede di sottoscrizione, che la durata iniziale della locazione sia prolungata di un ulteriore anno, sino al 31.12 dell'anno successivo a quello determinato conformemente al precedente paragrafo. Tale contratto, successivamente se non disdetto dal Locatario con lettera raccomandata o personalmente consegnata un mese prima della scadenza, si intende tacitamente rinnovato per uno o, qualora il Cliente abbia richiesto di prolungare inizialmente la durata della locazione di un anno, due anni a far data sempre dall'inizio di ogni anno.

Gli armadi ed i contenitori sono locati per un periodo di tempo che va dal giorno in cui viene stipulato il contratto sino allo stesso giorno del primo, terzo, sesto o dodicesimo mese seguente quello di stipulazione, a dipendenza della durata scelta dal Cliente. Tale contratto viene automaticamente rinnovato per lo stesso periodo se l'armadio o il contenitore relativo non vengono vuotati a scadenza.

La Banca si riserva il diritto di recedere dal Contratto al ricorrere di un giustificato motivo. In tal caso, al Cliente Locatario sarà rimborsata la parte di canone proporzionale al periodo di mancata locazione; nessun'altra indennità è dovuta al Locatario.”

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Se il Cliente richiede la chiusura del rapporto, la Banca vi provvede entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, all'indirizzo della sede di via Canova 16, 6900 Lugano, che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di rivolgersi al giudice può rivolgersi a:

- l'**Ombudsman delle banche svizzere** oppure
- l' "**Arbitro Bancario Finanziario**" per risolvere in via stragiudiziale la controversia.

In caso di mancata osservanza da parte della Banca delle norme sui servizi di pagamento, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d'Italia. La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto del Cliente di adire la competente autorità giudiziaria o un organismo di mediazione finalizzata alla risoluzione delle controversie.

A. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Ombudsman delle banche svizzere

Che cosa è l'Ombudsman delle banche svizzere

L'Ombudsman delle banche svizzere è un ente di informazione e di mediazione neutrale e gratuito.

Si occupa di reclami presentati da parte di clienti contro una Banca con sede in Svizzera.

L'Ombudsman è neutrale. Può informare in modo competente e fungere da mediatore indipendente. Ciò permette di evitare procedimenti giudiziari costosi che possono durare anni.

L'Ombudsman non è un tribunale statale, ma promuove la discussione tra le parti e sottopone alle parti contendenti una soluzione di trattativa. Tale soluzione non è vincolante, le parti possono decidere liberamente se accettare la proposta o intraprendere altri passi come per esempio adire le vie legali. La procedura di mediazione è offerta ai clienti gratuitamente.

L'Ombudsman tratta le richieste con discrezione. Contatta la Banca unicamente con l'accordo del Cliente.

Procedura

Il Cliente deve preventivamente inoltrare il suo reclamo alla Banca, chiedendo una presa di posizione scritta. Se la risposta fornita dalla Banca non dovesse soddisfarlo, il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman per telefono o per iscritto. La maggior parte dei clienti chiede per prima consiglio per telefono. La maggior parte delle richieste rivolte all'Ombudsman si risolvono in modo diretto con il chiarimento della situazione e del comportamento tenuto. Per casi più complessi, il Cliente deve inoltrare il suo dossier all'Ombudsman. Nella maggior parte dei casi, l'Ombudsman chiede alla Banca una presa di posizione supplementare, allo scopo di farsi un giudizio possibilmente completo ed obiettivo.

Il Cliente può rivolgersi all'Ombudsman, se può rispondere in modo affermativo alle seguenti domande:

- La mia Banca è in Svizzera?
- Posso far valere un concreto danno?
- Nel mio caso nessuna autorità è già operante?
- La richiesta scritta del Cliente deve contenere le seguenti informazioni:
- Esposizione comprensibile dei fatti, del problema e delle lamentele del Cliente.
- Copie (non originali) di documenti importanti (contratti, corrispondenza con la Banca, giustificativi).
- Descrizione esatta delle pretese del Cliente verso la Banca (che cosa vuole ottenere dalla Banca? Esposizione dei motivi? Nel limite del possibile, la base di calcolo del danno economico).
- La esplicita dichiarazione del Cliente che la Banca è autorizzata a dare informazioni all'Ombudsman (il format dell'autorizzazione è scaricabile al seguente indirizzo:
http://www.bankingombudsman.ch/fileadmin/download/pdf/sonstiges/bom_formular_it.pdf).

Per arrivare ad una proposta di soluzione, l'Ombudsman può intraprendere tutto quello che ritiene utile per farsi una libera e propria opinione. A questo scopo può anche chiedere ad una Banca atti ed informazioni.

L'Ombudsman è competente per mediazione con le banche membri dell'Associazione Svizzera dei banchieri, quindi anche con la Banca.

Si sottolinea che l'Ombudsman non può influenzare le banche in questioni legate alla politica aziendale o dei prezzi. Non può, quindi, sindacare la decisione di rifiuto di un finanziamento o il tariffario per prestazioni di servizi.

Se operano già altre autorità (p.es. tribunale, amministrazione, ufficio d'esecuzione), l'Ombudsman di regola non può più intervenire. È pure possibile che, una mediazione tramite procedure Ombudsman non è sensata oppure che l'Ombudsman, inviti il Cliente di procedere direttamente per le vie legali. L'Ombudsman non dà informazioni legali, di natura generica e non redige perizie.

La procedura Ombudsman necessita di regola da uno a due mesi. Casi semplici possono essere trattati in un lasso di tempo inferiore. Con una complessità accresciuta, la procedura può durare anche di più.

L'attivazione della procedura avanti l'Ombudsman non interrompe il corso normale delle scadenze giuridiche (prescrizione ecc.).

Recapiti

Ombudsman delle banche svizzere

Bahnhofplatz 9

Casella postale 1818

CH-8021 Zurigo

Telefono (ore 08.30-11.30):

0041 43 266 14 14 Tedesco/Inglese

0041 21 311 29 83 Francese/Italiano

Telefax: 0041 43 266 14 15

Internet: <http://www.bankingombudsman.ch/it>

B. Procedura di reclamo e di composizione stragiudiziale delle controversie avanti all'Arbitro Bancario Finanziario

Che cosa è l'Arbitro Bancario Finanziario

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è stato istituito dalla Banca d'Italia con provvedimento del 18 giugno 2009, pubblicato in G.U. n. 144 del 24 giugno 2009, in attuazione della delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, che a sua volta dà attuazione all'art. 128 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia, "T.U.B."). L'ABF si occupa dei reclami da parte di clienti contro banche, intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del T.U.B. che operano nei confronti del pubblico, istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione alle attività di bancoposta, banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal titolo VI del T.U.B. (definiti nel precitato provvedimento della Banca d'Italia "intermediari").

Il ricorso all'ABF è gratuito, salvo il versamento di un importo pari a 20,00 euro per contributo alle spese della procedura. Se il ricorso viene in tutto o in parte accolto la Banca deve rimborsare al ricorrente il contributo versato.

Per saperne di più il Cliente può consultare la Guida Pratica "Conoscere l'Arbitro Bancario Finanziario e capire come tutelare i propri diritti", disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

Condizioni necessarie per poter accedere alla procedura dell'ABF.

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- l'importo richiesto non è superiore a 100.000 euro (se il Cliente chiede una somma di denaro);
- senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà (ad esempio, quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
- la controversia è relativa a operazioni o comportamenti successivi al 1 gennaio 2009;
- non siano trascorsi più 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
- la controversia non sia stata sottoposta all'autorità giudiziaria (salvo i ricorsi proposti entro il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28.), non siano pendenti procedimenti di esecuzione forzata o di ingiunzione, la controversia non sia stata rimessa a decisione arbitrale ovvero non siano pendenti tentativi di conciliazione o di mediazione ai sensi di norme di legge (ad esempio, D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28) promossi dal ricorrente o ai quali questi abbia aderito. Il ricorso all'ABF è tuttavia possibile in caso di fallimento di una procedura conciliativa già intrapresa; in questo caso – fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. (della Repubblica italiana) 4 marzo 2010, n. 28 – il ricorso può essere proposto anche qualora sia decorso il termine di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Legenda

Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione delle liti tra i clienti e le banche e gli altri intermediari che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari. È detto "stragiudiziale" perché offre un'alternativa più semplice, rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice, che spesso invece comporta procedure complesse e anche molto lunghe.
Codice del consumo	Il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto	Il contratto di conto corrente e deposito titoli disciplinato dalle Condizioni concernenti le relazioni d'affari sottoscritto dal Cliente.
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica che ha in essere un contratto di conto corrente e deposito titoli con la Banca o che intenda sottoscriverne uno.
Filiale	La succursale della Banca presso cui il Cliente ha acceso i rapporti abilitati
Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario	Documento che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario (chi può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, ambito oggettivo di applicazione, modalità, quando e come fare ricorso; etc).
Invio estratto conto	Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o su richiesta del cliente.
Parti	Indica il Cliente e la Banca.
Recesso	Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con il contratto.